



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 169 del 22-09-2017

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART.113 COMMA 2 DEL D.LGS.N.50/2016.

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Settembre con inizio alle ore 13:45 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Visto l'articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. che da ultimo, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. "Decreto correttivo del nuovo codice degli appalti"), testualmente dispone:

“Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal

comma 2.”

Rilevato :

Che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017 all’art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, riguardano, in particolare, la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti; restano inalterati invece i successivi commi 3, 4 e 5 che disciplinano la ripartizione dell’80% del predetto fondo tra i dipendenti e la destinazione del restante 20% a favore di determinate spese di investimento;

Che a scongiurare ogni dubbio interpretativo sull’applicabilità della disciplina in materia di incentivi per le funzioni tecniche anche agli appalti di servizi e forniture (non solo di lavori), è intervenuto il legislatore modificando il testo normativo del comma 1, specificando che le spese tecniche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio sono poste a carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, nonché di servizi e forniture;

Che sempre in tale ottica, viene completamente riscritto il comma 2, precisando che, a valere sui predetti stanziamenti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori, nonché di servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti;

Che oltre ad aver apportato alcune piccole modifiche alle funzioni incentivate (valutazione preventiva dei progetti, anziché verifica preventiva dei progetti; controllo delle procedure di gara, anziché controllo delle procedure di bando), viene aggiunto che: tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti;

Che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale; la disciplina di cui all’art. 113, comma 2, sopra richiamata, si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

Che queste modifiche/integrazioni sono tese a chiarire che la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche può essere applicata solo agli appalti per i quali, sulla base di un progetto, viene svolta una “gara”, oltre che a circoscriverne la portata;

Che pertanto che il nuovo Codice ha innovato la materia riguardante gli incentivi per le funzioni tecniche, ora regolamentata dal sopra riportato art. 113 che, al comma 3, prevede che il fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni.

Che la disciplina degli incentivi del personale, già denominata “Fondo per la progettazione”, ora è stata trasformata in “Fondo per le funzioni tecniche”.

Atteso:

Che gli incentivi per le funzioni tecniche mirano a consentire l’esecuzione del contratto nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti. In altri termini, è necessario definire dall’inizio l’intero perimetro di predisposizione e realizzazione delle acquisizioni di beni, servizi e lavori di cui l’Ente necessita con l’individuazione di due figure distinte: il direttore dell’esecuzione del contratto; il direttore dei lavori.

Che nell’ambito dell’attività di programmazione biennale delle forniture di beni e servizi gli importi iscritti devono prevedere l’accantonamento di una somma non superiore al 2% del valore dei servizi e delle forniture poste a base di gara. Da questo si deduce che il compenso incentivante è previsto per i servizi e le forniture in maniera autonoma a prescindere da ogni collegamento con l’esecuzione dei lavori. Tutto questo in stretto collegamento con la disposizione che prevede l’obbligo dell’adozione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi dando atto che l’obbligo era già stato introdotto dalla Legge Finanziaria per l’anno 2016, per acquisti superiori ad 1 milione di euro e che oggi tale valore è superato dall’art. 21 del Codice degli appalti che stabilisce che rientrano nel programma i beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

Preso atto che il legislatore ha introdotto un sistema di controllo dettagliato nella fase dell’esecuzione del contratto con queste modalità:

-a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi, l’amministrazione deve procedere alla riduzione

delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro; la corresponsione dell'incentivo può avvenire unicamente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti;

-gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno (anche da parte di altre amministrazioni) non possono superare il 50 % del trattamento economico complessivo lordo;

-l'incentivo non si applica al personale dirigenziale mentre si intende valorizzare i dipendenti titolari di posizioni organizzative (le P.O.);

-nella fase del collaudo, per effettuare il controllo sull'esecuzione dei contratti, le stazioni appaltanti devono nominare fra i propri dipendenti (oppure da altre pubbliche amministrazioni) da 1 a 3 componenti qualificati il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo.

Preso atto, altresì, che la norma così formulata estende il numero delle persone potenzialmente idonee a ricevere l'incentivo e raggruppate in tre categorie: il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.); i soggetti che svolgono a vario titolo funzioni tecniche; i collaboratori amministrativi.

Che il R.U.P. deve controllare l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell'esecuzione, attivando la fase finale di conformità dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ed incaricando le figure professionali che dovranno svolgere quelle attività destinate all'incentivo. Le modalità di utilizzo del 20%, da parte dell'Amministrazione, delle risorse finanziarie del fondo è destinato, fra le altre cose, all'acquisizione di strumenti elettronici e di formazione attivando specifici tirocini formativi e di orientamento per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici (previa sottoscrizione di apposita convenzione).

Precisato che per le attività svolte dalle Centrali Uniche di Committenza la norma prevede che venga riconosciuto al personale dedicato una quota parte, non superiore ad un quarto del 2% (0,50%) dell'incentivo. La finalità della norma è quella di prevedere la possibilità di attribuire gli incentivi per le funzioni tecniche, corrisposti dalla singola amministrazione, anche nei casi di aggregazione e centralizzazione delle committenze, nello spirito di incentivare le acquisizioni in forma aggregata di lavori, servizi e forniture;

Ribadito in estrema sintesi che:

-le somme che possono essere destinate all'incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta, secondo un Regolamento adottato dall'Amministrazione, precisando che il fondo è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura;

-l' 80% del fondo, pari all'1,60% dell'importo a base di gara, costituisce il fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto;

-il 20 % del fondo, pari allo 0,40% dell'importo a base di gara, costituisce il fondo per l'innovazione;

-i soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività;

Considerato che il Regolamento interno per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti pubblici nell'ambito dei lavori, servizi e forniture deve essere aggiornato ai contenuti del D.Lgs. 50/2016, art. 113;

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1. di approvare il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., costituito da n. 12 articoli, il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti e/o Responsabili di P.O. del Comune;
3. di rimettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali territoriali e alla rsu.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 21-09-2017

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
f.to ing. DE NIGRIS ATTILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-09-2017

IL DIRIGENTE AREA FINANZE
f.to dott.

SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 22-09-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Regina Coiro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 22-09-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Regina Coiro

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 22-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lucio Pisano
